

Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria del 21/04/2022



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CARER ETS"

Art 1. Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "CAREGIVER FAMILIARI ETS", in breve "CARER ETS".

CARER ETS si propone di dare voce ai caregiver familiari di ogni genere, età, estrazione sociale e nazionalità, rappresentandone i bisogni comuni, promuovendone e tutelandone il ruolo, i diritti, la dignità, il benessere e perseguendo la qualità della cura e delle cure verso la persona cara che necessita di assistenza.

È un'Associazione di persone ed organizzazioni che prestano la loro opera in modo non retribuito; è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Art 2. Sede legale

La sede legale dell'Associazione è situata a Carpi (MO) e può essere trasferita all'interno dello stesso Comune con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Il trasferimento della sede legale in tale caso non comporta infatti modifica statutaria ma l'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all'Agenzia delle Entrate e agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art 3. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art 4. Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, incentivando l'attivismo civico in attività a valenza solidaristica di utilità sociale, mediante lo svolgimento, delle seguenti attività d'interesse generale:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

nelle modalità di seguito esplicitate a titolo esemplificativo.

Per "Caregiver familiare" si intende il familiare, il convivente, la persona amica che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, viene in aiuto in via principale, ad una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza -non in grado cioè di prendersi cura pienamente di sé per motivi cognitivi o per specifiche limitazioni fisiche o psichiche.

Scopo dell'Associazione è alleviare e sostenere le condizioni di vita del caregiver familiare e qualificare la sua attività di cura incoraggiando e favorendo l'attuazione di politiche e servizi in tal senso.

A tal fine l'Associazione intende:

- Agire per il riconoscimento giuridico dei caregiver familiari ed il riconoscimento e tutela dei loro diritti;
- Agire per l'inserimento dei caregiver fra i soggetti rilevanti per la concertazione delle politiche sociali e sanitarie regionali e nazionali;
- Svolgere funzioni di rappresentanza degli interessi dei caregiver familiari nei contesti istituzionali e no:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



- Aumentare la consapevolezza sociale del valore dell'attività di cura e favorire la conciliazione tra lavoro e cure familiari;
- Incoraggiare e promuovere iniziative, ricerche e studi sulla condizione e problematiche del caregiver e delle persone assistite;
- Promuovere l'informazione e la formazione dei caregiver familiari rispetto allo svolgimento del proprio ruolo;
- Incoraggiare attività di auto mutuo aiuto tra caregiver familiari e lo scambio di buone pratiche;
- Promuovere la rappresentanza degli interessi dei caregiver familiari in quanto datori di lavoro di cura;
- Promuovere la qualificazione del lavoro di cura professionale e in particolare dell'assistenza familiare privata;
- Promuovere politiche attive a favore dei caregiver e la qualificazione e continuità delle cure a favore delle persone assistite.

17

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Art 5. Funzioni ed attività

Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione svolge le seguenti funzioni:

- a) interloquisce con le istituzioni locali e regionali, nazionali e europee e partecipa a gruppi di lavoro e ambiti consultivi da esse istituiti rappresentando i bisogni, le problematiche e gli interessi dei caregiver familiari;
- b) coopera con organismi aventi finalità analoghe;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



- c) segnala e denuncia situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni dei caregiver;
- d) propone iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta politica, a promozione e tutela dei caregiver familiari;
- e) assume ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari.

Per realizzare tali attività in coerenza con le finalità associative, l'Associazione potrà, attraverso i propri organi, svolgere attività quali:

- Sollecitare e sostenere progetti;
- Stringere accordi con altre associazioni;
- Partecipare a piani territoriali sociali e ad altri tavoli di co-progettazione;
- Partecipare a iniziative pubbliche e momenti di confronto;
- Elaborare e diffondere documenti e dichiarazioni;
- Stipulare convenzioni per assicurare servizi di qualità a prezzi vantaggiosi per i propri associati.

Art 6. Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche ed Enti senza scopo di lucro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto essendo vietata qualsivoglia forma di discriminazione in fase di ammissione e nella vita associativa.
3. La domanda di ammissione viene presentata ad un componente il Consiglio Direttivo in quanto disgiuntamente delegato ad accogliere le domande di ammissione. Qualora il Consigliere interpellato ritenga sussistere cause di non

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ammissibilità, dovrà prontamente convocare il Consiglio per un esame collegiale dell'istanza.

4. L'accettazione della domanda di ammissione può avvenire anche verbalmente mentre l'eventuale diniego deve essere comunicata all'interessato per iscritto e deve essere debitamente motivato.

5. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art 7. Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto quando maggiorenne. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale. Il socio collettivo partecipa per il tramite del relativo legale rappresentante o di persona da questi delegata;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta. La richiesta deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo con raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso ai libri sociali entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. La riproduzione dei documenti è condizionata

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



alla circostanza che il socio assuma l'impegno di trattare gli eventuali dati personali presenti per l'esercizio di diritti associativi e per tutelare, in qualsiasi tipo di giudizio, gli interessi propri e della stessa associazione. I costi di riproduzione della documentazione restano a carico del richiedente.

Il diritto di voto in assemblea si acquisisce con l'ammissione a socio.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Art 8. Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato ma è sempre salva la perdita della qualifica di socio per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'organo amministrativo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 9. Sezioni locali

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

L'Associazione può articolarsi in Sezioni locali. Per attivare una sezione locale almeno tre soci devono formulare apposita richiesta al Consiglio proponendo altresì un socio con funzioni di coordinatore



La Sezione locale è istituita con apposita delibera del Consiglio che nomina altresì il coordinatore.

Il coordinatore, nominato per un mandato triennale, rappresenta la sezione locale.

Il coordinatore è tramite abituale di comunicazione tra la Sezione locale e il Presidente o il Consiglio dell'Associazione.

Compito del coordinatore è promuovere l'Associazione a livello locale, raccogliere e rappresentare istanze verso il Presidente e da questo ricevere specifico mandato ad azioni di rappresentanza a livello locale.

Art 10. Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci, organo sovrano;
- b) il Consiglio, organo amministrativo;
- d) l'organo di controllo (eventuale).

I componenti gli organi dell'Associazione prestano la loro opera in modo gratuito fatta eccezione per l'organo di controllo.

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale.

Art 11. Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, di norma entro il 30 aprile, su convocazione della Presidenza.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



La Presidenza convoca l'Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo, con avviso scritto anche a mezzo mail o altri strumenti telematici presso i recapiti del socio, contenente data, luogo, ordine del giorno e tramite pubblicazione sul sito dell'Associazione nel medesimo termine.

L'Assemblea può essere convocata dalla Presidenza, oppure da almeno la maggioranza dei Consiglieri, oppure, su richiesta scritta e motivata, rivolta alla Presidenza, dell'organo di controllo o di almeno un decimo dei soci dell'Associazione; in questi ultimi due casi la Presidenza deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta, e l'Assemblea dovrà svolgersi entro i successivi quindici giorni.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere deleghe in misura non superiore a due.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto e per deliberare in materia di fusione, scissione o trasformazione, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e da un socio che svolge funzioni di segretario dell'Assemblea. Il verbale è conservato nella sede dell'Associazione ed è disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'assemblea:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali nel rispetto del principio di libera eleggibilità;
2. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
3. approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
4. delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
5. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che può prevedere la possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto;
7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

23

Art 12. Consiglio

Il Consiglio è composto da tre a cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente e conferisce le deleghe, tra le quali quella di tesoriere e di segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni sono prese per maggioranza dei presenti.

Ai lavori del Consiglio potranno partecipare, su invito del Presidente, i coordinatori delle Sezioni locali e di Gruppi di lavoro da esso costituiti, con diritto di parola, ma non di voto.

Compiti del Consiglio sono:

- a) decidere e istruire l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) proporre all'Assemblea l'importo delle quote associative annuali;
- d) attuare le delibere dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, Segretario ed il Vicepresidente;
- f) coadiuvare l'attività del Presidente nella gestione ordinaria della Associazione;
- g) proporre i coordinatori delle Sezioni locali e dei Gruppi di lavoro;
- h) assegnare gli indirizzi per le attività dei Gruppi di lavoro e verificarne periodicamente i lavori;
- i) deliberare in ordine all'ammissione e alla esclusione dei soci nel rispetto delle competenze dell'assemblea dei soci.

Art 13. Presidenza

La presidenza è composta da un Presidente e da un Vicepresidente nominati dal Consiglio. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) convoca l'Assemblea;
- b) convoca e presiede il Consiglio e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- c) garantisce l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e delle decisioni del Consiglio;
- d) su proposta del Consiglio, nomina i coordinatori delle Sezioni locali e di eventuali Gruppi di lavoro;
- e) predispone la relazione sul bilancio da sottoporre al Consiglio;
- f) rappresenta l'Associazione verso terzi.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La Presidenza può essere revocata per gravi motivi di inadempienza dall'Assemblea convocata in riunione straordinaria, con i due terzi dei voti dei presenti.

Art 14. Tesoriere

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione e cura la relativa contabilità, predispone il bilancio da sottoporre all'esame del Consiglio e da approvarsi dall'Assemblea, propone le iniziative in merito all'amministrazione e al reperimento delle risorse economiche.

Art 15. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

26

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

Art 16 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche alle attività dell'Associazione;
- d) donazioni;
- e) sponsorizzazioni;
- f) lasciti testamentari;
- g) qualsiasi altra tipologia di entrata derivante dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse svolte.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/17.

Art 17. Divieto di riparto

È stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei proventi dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

27

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 18. Avanzi di gestione

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art 19. Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.



L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 20. Decorrenza

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 04/05/2022

N° 755 Atti Privati Serie 3

€ 200,00

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE,
CARLO CIPRANELLI



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE